

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 02 aprile 2021

D.L. n. 30/2021: nuovi congedi "Covid" per i genitori con figli minori

Facciamo seguito alla nostra circolare del 16 marzo 2021 (Lavoro agile e nuovi congedi per figli minori) per segnalarvi che l'INPS, con messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall'art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito si riepilogano i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall'istituto.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Come previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall'INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta

in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
- ✓ il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- ✓ il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
- ✓ il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
- ✓ il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
- ✓ l'arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo

1. l'infezione da SARS Covid-19;
2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3. la sospensione dell'attività didattica in presenza;
4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nota bene – congedo per sospensione attività degli asili nido

A nostro avviso, poiché né il legislatore né l'INPS sono entrati nel merito della definizione di "attività didattica in presenza", riteniamo che, in attesa di chiarimenti di prassi, in caso di sospensione dell'attività esercitata dagli asili nido, non possa essere fruito da parte dei genitori di figli frequentanti tale struttura, del congedo in parola. Questo perché, come previsto dal D.lgs. n. 65/2017 e dall'ISPELS nei "quaderni per la salute e sicurezza", l'asilo nido è un servizio educativo e sociale che offrirebbe servizi educativi e di socializzazione, ma non di tipo didattico.

DURATA DEL CONGEDO

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

MISURA DEL CONGEDO

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall'INPS (nei limiti delle risorse stanziare) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONGEDO

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all'INPS, non appena l'istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l'istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l'apposita domanda telematica all'INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all'INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

GENITORI DI FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 16 ANNI

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

1. l'infezione da SARS Covid-19;
2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3. la sospensione dell'attività didattica in presenza;
4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave), nel caso in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)